

RESPONSABILITÀ PENALE

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II PENALE - sentenza 26 giugno 2001, n. - Pres. Zingale, Est. Carmenini - P.M. Geraci. - (la reiterata inosservanza degli orari di ufficio dell'unico impiegato addetto rende applicabile l'art. 340 c.p., non potendo la inosservanza stessa essere compensata con l'eventuale lavoro straordinario prestato).

Responsabilità penale - Reato ex art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità) - Presupposti - Individuazione - Fattispecie relativa a pubblico impiegato che ingiustificatamente si assenta e non osserva l'orario di servizio.

In tema di ipotesi criminosa prevista dall'articolo 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità), la regolarità del servizio è turbata anche nel caso di cessazione o discontinuità parziale dell'attività ad esso inerente, incidendo sui mezzi o sulle misure organizzative apprestati per il regolare funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico (alla stregua del principio nella specie la S.C. ha ritenuto legittima la sentenza del giudice di merito, il quale, con accertamento in fatto insindacabile perché correttamente condotto, aveva ritenuto che le assenze di una impiegata pubblica addetta all'Ufficio di collocamento avevano determinato una disfunzione generale dell'Ufficio di collocamento, di cui essa era l'unica impiegata preposta; in particolare era stato accertato che nel brevissimo arco temporale tenuto sotto controllo a campione - cinque giorni - l'impiegata in questione sistematicamente non aveva osservato l'orario di servizio, con sfalsamenti anche di circa un'ora).

Per escludere la ipotesi criminosa prevista dall'articolo 340 c.p. non può ipotizzarsi una compensazione delle assenze ingiustificate dall'ufficio con l'eventuale lavoro straordinario prestato, in quanto il servizio pubblico appresta orari, strutture, attività - appunto servizi resi al cittadino - in un contesto ordinato, che deve avere un quadro il più possibile obiettivo e non rimesso all'arbitrio del singolo dipendente.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/private/ago/casspen_2001-06-26.htm

Legislazione: _



*** Inizio pagina**